

del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, adempiono ai compiti didattici nei corsi di diploma universitario e nei corsi di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), e comma 2, della presente legge. I ricercatori, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 adempiono ai compiti didattici in tutti i corsi di studio previsti dalla presente legge, secondo le modalità di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.

2. È altresì compito istituzionale dei professori e dei ricercatori guidare il processo di formazione culturale dello studente secondo quanto previsto dal sistema di tutorato di cui all'art. 13.

3. Ferma restando per i professori la responsabilità didattica di un corso relativo ad un insegnamento, le strutture didattiche secondo le esigenze della programmazione didattica, attribuiscono ai professori e ai ricercatori, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli che, comunque, non danno diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi. La programmazione deve in ogni caso assicurare la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori e dei ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme di stato giuridico.

4. I ricercatori possono essere componenti delle commissioni di esame di profitto nei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione e relatori di tesi di laurea.

5.

6. Gli insegnamenti nei corsi di laurea e di diploma sono di norma sdoppiati ogni qualvolta il numero degli esami sostenuti nell'anno precedente, moltiplicato per il rapporto tra gli iscritti nell'anno in corso e gli iscritti dell'anno precedente, supera 250. Gli insegnamenti sdoppiati possono essere coperti dai professori e dai ricercatori per supplenza o per affidamento.

7. La supplenza o l'affidamento di un corso o modulo, che rientrino nei limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori e per i ricercatori dalle rispettive norme, sono conferiti a titolo gratuito. Le supplenze e gli affidamenti che superino i predetti limiti possono essere retribuiti esclusivamente con oneri a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, fatta salva la possibilità di quanto previsto dal quinto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

8. L'istituto del contratto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, si estende ai corsi di diploma universitario. Per i professori a contratto sono rispettate le incompatibilità di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.»

— Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si veda la nota alle premesse.

— Il comma 4, dell'art. 2, della legge 16 gennaio 2006, n. 18 (Riordino del Consiglio universitario nazionale) prevede:

«4. Il CUN esprime il parere di legittimità sugli atti delle commissioni nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, nonché alla loro conferma in ruolo. Il parere è reso entro novanta giorni dalla richiesta. Una volta espresso il parere o, comunque, decorso il termine di cui al secondo periodo, l'università approva o non approva gli atti, motivando l'eventuale difformità dal parere stesso.

Per il titolo della legge 4 novembre 2005, n. 230 si veda la nota alle premesse.

06G0182

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 febbraio 2006.

Recepimento della direttiva 2004/45/CE della Commissione del 16 aprile 2004, recante modifica alla direttiva 96/77/CE, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE, modificato da ultimo con il decreto 2 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 19 dicembre 2005;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 2004, recante recepimento della direttiva n. 2003/95/CE della Commissione del 27 ottobre 2003, riguardante i requisiti di purezza specifici degli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2005;

Vista la direttiva 2004/45/CE della Commissione del 16 aprile 2004 recante modifica alla direttiva 96/77/

CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;

Sentito il Consiglio Superiore di Sanità che si è espresso nella seduta del 13 ottobre 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato XVII del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209 è modificato come segue:

a) sono inseriti i requisiti di purezza degli additivi E 907 poli-1-deceno idrogenato, E 1517 diacetato di glicerile ed E 1519 alcol benzilico indicati nell'allegato al presente decreto;

b) sono sostituiti i requisiti di purezza della carragenina E407 e dell'alga eucema trasformata E407a con i requisiti di purezza indicati nell'allegato al presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2006

Il Ministro: STORACE

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 316

ALLEGATO

E 407 CARRAGENINA

Sinonimi	I prodotti commerciali sono venduti sotto varie denominazioni, come ad esempio: Musco d'Irlanda Euclidean (da Euclidean spp.) Iridophycan (da Iridaea spp.) Hypnean (da Hypnea spp.) Furcellaria o agar di Danimarca (da Furcellaria fastigiata) Carragenina (da Chondrus e Gigartina spp)
Definizione	La carragenina è ottenuta per estrazione acquosa a partire da alghe delle famiglie delle Gigartinaceae, Solieriaceae, Hypneaceae e Furcellariaceae, appartenenti alla classe delle Rhodophyceae (alghe rosse). I soli precipitanti organici autorizzati sono il metanolo, l'etanolo e il propan-2-olo. La carragenina è costituita essenzialmente di sali di potassio, di sodio, di magnesio e di calcio di esteri solforici dei polisaccaridi che, per idrolisi, danno galattosio e 3,6-anidrogallattosio. La carragenina non dev'essere idrolizzata o altrimenti degradata chimicamente
Einecs	232-524-2
Descrizione	Polvere di colore da giallastro a incolore, di consistenza da grossolana a fine, e praticamente priva di odore
Identificazione	
A. Prove positive per galattosio, anidrogallattosio e solfato	
Purezza	
Tenore di metanolo, etanolo e propan-2-olo	Non più dello 0,1 %, singolarmente o in combinazione
Viscosità a 75 °C di una soluzione all'1,5 %	Non meno di 5 mPa.s
Perdita per essiccamento	Non più del 12 % (105 °C, quattro ore)
Solfato	Non meno del 15 % e non più del 40 % su base anidra (espresso in SO ₄)
Ceneri	Non meno del 15 % e non più del 40 % determinate su base anidra determinato a 550 °C
Ceneri insolubili in soluzione acida	Non più dell'1 % su base anidra (insolubili in acido cloridrico al 10 %)
Sostanze insolubili in soluzione acida	Non più del 2 % su base anidra (insolubili in acido solforico all'1 % v/v)
Carragenina a basso peso molecolare (proporzione di cui il peso molecolare è inferiore a 50 kDa)	Non più del 5 %
Arsenico	Non più di 3 mg/kg
Piombo	Non più di 5 mg/kg
Mercurio	Non più di 1 mg/kg
Cadmio	Non più di 1 mg/kg

Conteggio totale della placca	Non più di 5 000 colonie per grammo
Lieviti e muffe	Non più di 300 colonie per grammo
E. coli	Negativo in 5 g
Salmonella spp.	Negativo in 10 g

E 407a ALGA EUCEUMA TRASFORMATA

Sinonimi	PES (acronimo di "processed eucheuma seaweed")
Definizione	L'alga eucheuma trasformata si ottiene per trattamento acquoso alcalino (KOH) dei ceppi naturali delle alghe Eucheuma cottonii e Eucheuma spinosum, della classe delle Rhodophyceae (alghe rosse), per eliminare le impurità e mediante lavaggio con acqua fresca ed essiccamento per ottenere il prodotto. Un'ulteriore depurazione si ottiene mediante lavaggio con metanolo, etanolo o propan-2-olo ed essiccamento. Il prodotto consiste essenzialmente in sali di potassio degli esteri solforici dei polisaccaridi che, per idrolisi, danno galattosio e 3,6-anidrogallattosio. I sali di sodio, calcio e magnesio degli esteri solforici dei polisaccaridi sono presenti in quantità inferiori. Nel prodotto è inoltre presente fino al 15 % di algal cellulosa. La carragenina nell'alga eucheuma trasformata non dev'essere idrolizzata o altrimenti degradata chimicamente
Descrizione	Polvere di colore da marrone chiaro a giallastro, di consistenza da grossolana a fine, praticamente inodore
Identificazione	
A. Prova positiva per galattosio, anidrogallattosio e solfato	
B. Solubilità	Forma soluzioni torbide e viscosi in acqua. Insolubile in etanolo
Purezza	
Tenore di metanolo, etanolo e propan-2-olo	Non più dello 0,1 % singolarmente o in combinazione
Viscosità a 75 °C in una soluzione all'1,5 %	Non meno di 5 mPa.s
Perdita all'essiccamento	Non più del 12 % (105 °C, quattro ore)
Solfato	Non meno del 15 % e non più del 40 % su base essiccata (come SO ₄)
Ceneri	Non meno del 15 % e non più del 40 % determinate su base essiccata a 550 °C
Ceneri insolubili in soluzione acida	Non più dell'1 % su base essiccata (insolubili in acido cloridrico al 10 %)
Sostanze insolubili in soluzione acida	Non meno dell'8 % e non più del 15 % su base essiccata (insolubili in acido solforico all'1 % v/v)
Carragenina a basso peso molecolare (proporzione di cui il peso molecolare è inferiore a 50 kDa)	Non più del 5 %

Arsenico	Non più di 3 mg/kg
Piombo	Non più di 5 mg/kg
Mercurio	Non più di 1 mg/kg
Cadmio	Non più di 1 mg/kg
Conta totale in piastra	Non più di 5 000 colonie per grammo
Lieviti e muffe	Non più di 300 colonie per grammo
E. coli	Negativo in 5 g.
Salmonella spp.	Negativo in 10 g

E 907 POLI-1-DECENE IDROGENATO

Sinonimi	Polidec-1-ene idrogenato Poli-alfa-olefina idrogenata
Definizione	
Formula chimica	$C_{10n}H_{20n+2}$ dove $n = 3 - 6$
Peso molecolare	560 (media)
Composizione	Non meno del 98,5 % di poli-1-decene idrogenato, avente la seguente distribuzione oligomerica: C ₃₀ : 13 — 37 % C ₄₀ : 35 — 70 % C ₅₀ : 9 — 25 % C ₆₀ : 1 — 7 %
Descrizione	Liquido viscoso, incolore e inodore
Identificazione	
A. Solubilità	Insolubile nell'acqua, leggermente solubile nell'etanolo; solubile nel toluene
B. Combustione	La combustione produce una fiamma brillante e un odore caratteristico simile a quello della paraffina
Purezza	
Viscosità	Tra $5,7 \times 10^{-6}$ e $6,1 \times 10^{-6} \text{ m}^2\text{s}^{-1}$ a 100 °C
Composti con numero di carbonio inferiore a 30	Non più dell'1,5 %
Sostanze facilmente carbonizzabili	Dopo essere stato agitato per 10 minuti in un bagno di acqua bollente, un tubo di acido solforico contenente un campione di 5 g di poli-1-decene idrogenato non è più scuro di un colore paglierino molto leggero.
Nichel	Non più di 1 mg/kg
Piombo	Non più di 1 mg/kg

E 1517 DIACETATO DI GLICERILE

Sinonimi	Diacetina
Definizione	Il diacetato di glicerile consiste essenzialmente in una miscela di diacetati di glicerolo 1,2 e 1,3, con quantità minime di monoesteri e di triesteri
Denominazioni chimiche	Diacetato di glicerile Diacetato di 1,2,3-propantriolo
Formula chimica	$C_7H_{12}O_5$
Peso molecolare	176,17
Composizione	Non meno del 94,0 %
Descrizione	Liquido chiaro, incolore, igroscopico, leggermente oleoso, con un leggero odore grasso
Identificazione	
A. Solubilità	Solubile nell'acqua, miscibile con etanolo
B. Prove positive di ricerca del glicerolo e dell'acetato	
C. Gravità specifica	d_{20}^{20} : 1,175 — 1,195
D. Intervallo di ebollizione	Tra 259 e 261 °C
Purezza	
Ceneri totali	Non più dello 0,02 %
Acidità	Non più dello 0,4 % (come acido acetico)
Arsenico	Non più di 3 mg/kg
Piombo	Non più di 5 mg/kg

E 1519 ALCOL BENZILICO

Sinonimi	Fenilcarbinolo Alcol fenilmetilico Benzene-metano Alfa-idrossitoluene
Definizione	
Denominazioni chimiche	Alcol benzilico Fenilmetanolo
Formula chimica	C_7H_8O
Peso molecolare	108,14
Composizione	Non meno del 98,0 %

Descrizione	Liquido chiaro e incolore con un leggero odore aromatico
Identificazione	
A. Solubilità	Solubile nell'acqua, nell' etanolo e nell'etere
B. Indice di rifrazione	$[n]_D^{20}$: 1,538 — 1,541
C. Gravità specifica	d_{25}^{25} : 1,042 — 1,047
D. Test positivo di ricerca di perossidi	
Purezza	
Intervallo di distillazione	Non meno del 95 % volume/volume: distillazione tra 202 e 208 °C
Indice di acidità	Non più di 0,5
Aldeidi	Non più di 0,2 % volume/volume (come benzaldeide)
Piombo	Non più di 5 mg/kg

06A4255

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 aprile 2006.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro di Venezia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Visti la legge 11 agosto 1973, n. 533, concernente la nuova procedura del processo del lavoro e l'art. 410 c.p.c. circa l'istituzione in ogni provincia della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro;

Visto il decreto n. 642/2005 del 20 aprile 2005, di ricostituzione della commissione provinciale per le controversie individuali di lavoro;

Vista la nota dell'Unindustria di Venezia prot. n. 159 del 24 marzo 2006 con la quale si comunica la designazione del sig. Giuliano Trovò quale membro effettivo, in sostituzione del dott. Mauro Bulsei, dimissionario;

Considerato che si rende necessaria la sostituzione di quest'ultimo;

Decreta:

Il sig. Giuliano Trovò nato a Solesino (Padova) il 16 settembre 1946 è nominato componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro di Venezia, a decorrere dalla data del presente provvedimento.

Venezia, 10 aprile 2006

Il direttore provinciale: MONACO

06A04253

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 22 marzo 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Coop. Three Stars - Soc. Coop. a r.l., in liquidazione», in Napoli.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;